

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 2819 del 2005, proposto da:
xxxxx, rappresentata e difesa dagli avv.ti Veniero Accreman, Morena Ripa,
con domicilio eletto presso Diana Rulli in Roma, corso di Francia n.182;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Rimini;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna -
Bologna, Sezione I, n. 00049/2005, resa tra le parti, concernente DINIEGO
PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2010 il Cons. Manfredò
Atzeni, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna, sede di
Bologna, la sig.ra xxxxx impugnava il provvedimento n. 049/04 in data 6
dicembre 2004 con il quale il Questore di Rimini aveva rifiutato il
rilascio del permesso di soggiorno.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo dell'Emilia
Romagna, sede di Bologna, Sezione Prima, respingeva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza insorge la sig.ra xxxxx chiedendo la sua
riforma, previa sospensiva, e l'accoglimento del ricorso di primo grado.

Con ordinanza n. 2067 in data 29 aprile 2005 è stata respinta l'istanza
cautelare.

L'appello è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 16 marzo
2010.

Lo stesso è infondato.

L'affermata disparità di trattamento con altre cittadine extracomunitarie non è dimostrata in punto di fatto e comunque non è rilevante in quanto l'eventuale illegittimo rilascio a terzi del permesso di soggiorno non dà titolo per beneficiare di provvedimento ugualmente illegittimo.

L'appellante giustamente è stata considerata persona pericolosa per la sicurezza e la pubblica moralità essendo stati raccolti elementi tali da giustificare l'affermazione secondo la quale ella, pur non essendosi personalmente prostituita, ha collaborato con il convivente nei rapporti con altre cittadine extracomunitarie, che egli è stato accusato di avviare alla prostituzione; comunque, non è in realtà contestato che l'appellante durante il suo soggiorno in Italia si è accompagnata con persone pericolose e con pregiudizi penali (lo stesso convivente).

La necessità di partecipare al processo riguardante il convivente è in contraddizione con la richiesta del permesso di soggiorno per semplici motivi di turismo e comunque non sostiene la richiesta in quanto l'appellante non spiega perché la tutela delle sue ragioni renderebbe necessaria la sua presenza fisica in Italia.

Un atto di mera liberalità da parte di un terzo, revocabile in qualsiasi momento, non è sufficiente a dimostrare il possesso di mezzi sufficienti per provvedere alle normali necessità durante la permanenza in Italia.

L'appello deve, in conclusione, essere respinto.

In difetto di costituzione della parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione